

COMMISSIONE VII

DIFESA

LIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CORONA GIACOMO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sull'ordine dei lavori:		Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
PRESIDENTE	517, 518, 519, 537	VILLA RUGGERO ed altri: Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e 1959. (2604)	533
MONTANARI OTELLO	517, 518, 537	PRESIDENTE	533, 535, 536, 537
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	518	GUERRIERI FILIPPO, <i>Relatore</i>	533, 534, 535
GUERRIERI FILIPPO	518, 519, 537	GUADALUPI	533, 535, 536
ANGELUCCI	519	ROMUALDI	534, 535
ALBARELLO	519	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	533, 535, 536
VERONESI	537	LEONE RAFFAELE	536
GUADALUPI	537	Votazione segreta:	
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		PRESIDENTE	537
Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico. (3786);		<hr/>	
CHIATANTE ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico. (2794)	519	La seduta comincia alle 9,40.	
PRESIDENTE	519, 520, 521, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531	BUFFONE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
CAIATI, <i>Relatore</i>	519, 526, 527, 528, 529, 531	(<i>E approvato</i>).	
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	520, 526, 527, 528, 529	Sull'ordine dei lavori.	
LENOCI	521	PRESIDENTE. L'onorevole Montanari Otello ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.	
GUADALUPI	524, 528, 529	MONTANARI OTELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima che inizi l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno, mi permetto di intervenire per richiamare l'attenzione della Commissione su una que-	
ALBARELLO	525		
PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato alla difesa</i>	525, 527, 528, 529, 531		
FORNALE	530		

stione che si è posta in questi giorni e che credo sia pertinente sollevare in questa sede. Si tratta degli encomi solenni concessi ad alcuni appartenenti all'Arma dei carabinieri, e precisamente a due ufficiali e un militare dell'Arma, per aver partecipato al tragico eccidio del 7 luglio 1960 a Reggio Emilia.

Ritengo sia giusto porre qui tale questione e non davanti alla Commissione Interni, come era stato ventilato in un primo momento, in quanto, se è vero quanto da varie parti affermato in questi giorni, il Ministero della difesa, direttamente o indirettamente, ha dato il proprio consenso a che questi encomi fossero concessi. Da qui la competenza, per me evidente, di questa Commissione ad esaminare il problema.

Desidero dire al riguardo, che queste attestazioni di encomio solenne, per il contenuto della relativa motivazione, risultano essere dei veri bollettini di guerra!

PRESIDENTE. Prima ancora che l'onorevole collega entri nel merito della questione che intende sollevare, desidero fargli osservare che non ritengo che essa possa essere discussa dalla nostra Commissione. Infatti gli encomi sono concessi a degli appartenenti all'Arma dei carabinieri per l'espletamento di compiti rientranti nell'attività d'istituto. Quindi, a mio avviso, la nostra Commissione non ha nulla a che vedere con tutto questo: semmai è più idonea ad occuparsene la Commissione Interni. È, questa, la mia radicata e precisa convinzione. In secondo luogo, faccio osservare che la nostra Commissione è ora riunita in sede legislativa e non in sede referente: quindi, dopo aver risolto la questione della competenza, potremo eventualmente esaminare la possibilità di affrontare l'argomento in diversa sede. Vi è anche una questione procedurale e regolamentare che non possiamo ignorare.

Pregherei pertanto l'onorevole Montanari di voler rinviare l'ulteriore trattazione dell'argomento a dopo che sia stata risolta eventualmente in senso positivo la questione concernente la competenza della nostra Commissione. Le osservazioni e le obiezioni da me formulate mi sembrano ragionevoli ed invito quindi l'onorevole collega a non voler sollevare, per il momento e in questa sede, la questione.

MONTANARI OTELLO. Per quanto riguarda la seconda considerazione sono disposto ad accettare il punto di vista dell'onorevole Presidente e quindi non avrei difficoltà a rinviare il mio intervento al termine dei lavori della Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Una volta risolta, naturalmente, il problema della competenza! Perché, infatti, come potremmo noi in seno alla Commissione Difesa discutere su di una questione in cui è competente il dicastero degli interni?

Risolviamo prima il problema della competenza: decideremo poi il da farsi.

MONTANARI OTELLO. Poc'anzi, ella stessa, onorevole Presidente, ha parlato prima di tutto di una questione di competenza e poi dell'ordine dei lavori. Ora, per quanto riguarda questo ultimo punto, io non ho nulla, ripeto, da eccepire, e cioè che alcune cose siano dette, molto rapidamente, a conclusione della seduta.

Per quanto riguarda la sua seconda raccomandazione, onorevole Presidente, di affrontare la questione una volta esaurita la discussione del provvedimento all'ordine del giorno, non ho obiezioni da sollevare. Occorre però chiarire il problema della competenza: il Ministro dell'interno e l'onorevole Sottosegretario Ariosto, ai quali io ed altri onorevoli colleghi ci siamo la scorsa settimana rivolti, hanno infatti categoricamente affermato la competenza del Ministero della difesa.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Debbo fare due osservazioni su quanto detto dall'onorevole Montanari. Innanzi tutto gli appartenenti all'Arma dei carabinieri dipendono, per quanto concerne il loro impiego dal Ministero dell'interno, per cui il problema sollevato esula completamente dalla competenza di questa Commissione. Inoltre quello in oggetto è un problema di natura politica che va sollevato in Assemblea e non in Commissione.

GUERRIERI FILIPPO. L'eccezione sollevata dall'onorevole collega Montanari Otello è di considerevole gravità. Noi non ci siamo mai preoccupati delle motivazioni delle medaglie al valore, che mai sono state discusse da nessuno ed in nessuna circostanza.

Prescindendo dalla competenza di questo o quel Ministero, debbo formalmente eccepire che la medaglia al valore è di per sé un riconoscimento che non può assolutamente essere messo in discussione. Guai a costituire un simile precedente! Andrebbero allora riesaminate le motivazioni di tutte le medaglie al valore che sono state concesse sino ad oggi.

Tutti sappiamo che tali medaglie sono concesse in base a determinate proposte, vagliate da una apposita Commissione che le dichiara accettabili o meno. Nel caso che le proposte siano accettate, viene predisposta la

motivazione sulla quale, ripeto, nessuno ha mai eccepito niente.

ANGELUCCI. Ma questo è un fatto politico, non un fatto militare!

GUERRIERI FILIPPO. È comunque doloroso che oggi si discuta sulla motivazione di un riconoscimento al valore. Questo significa infirmare l'essenzialità stessa dell'istituto. Ci possono, sì, essere degli errori di valutazione, ma ciò non autorizza ad assumere certe posizioni.

ALBARELLO. Non è esatta la sua impostazione, onorevole Guerrieri. Vi è infatti il precedente della medaglia d'oro al comandante Grossi che è stata revocata, essendosi potuto dimostrare l'indebita concessione della medaglia stessa.

GUERRIERI FILIPPO. È, questo, un errore di fatto!

ALBARELLO. Anche il caso di cui si discute è basato su un errore di fatto. Non vi è stato infatti, da parte di chi ha commesso le azioni di Reggio Emilia, alcun valore militare, bensì una errata valutazione politica.

GUERRIERI FILIPPO. Ella ha perfettamente ragione. Il problema sollevato è di particolare gravità e credo si possano anche superare talune formalità.

PRESIDENTE. In ogni caso, riparleremo della questione al termine dei lavori, una volta esaurito l'ordine del giorno in sede legislativa.

Discussione del disegno di legge: Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico (3786); e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiatante ed altri: Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di Commissariato aeronautico (2974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo di Commissariato aeronautico », e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Chiatante, De Meo e De Capua: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico ».

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

Relatori sono, per il disegno di legge l'onorevole Caiati e, per la proposta di legge l'onorevole Leone Raffaele.

L'onorevole Caiati ha facoltà di riferire alla Commissione.

CAIATI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento di cui ci

stiamo occupando riguarda il riordinamento organico del Corpo di commissariato aeronautico. Questo Corpo si articola in due ruoli: il ruolo di commissariato, con un organico di 319 posti, e il ruolo di amministrazione, con un organico di 240 posti.

In conseguenza della sempre crescente attività del Corpo, in questi ultimi anni si è fatta particolarmente sentire la sperequazione fra le esigenze del servizio e la disponibilità strumentale attuale. Ecco perché è stata esaminata la possibilità di addvenire, attraverso questo disegno di legge, ad un miglioramento della situazione, sia in ordine alla carriera degli ufficiali, sia in ordine anche alla consistenza numerica dei gradi e dei ruoli.

Era stato lamentato da parte di alcuni, in relazione anche alla carriera degli ufficiali di altri ruoli, che la carriera degli ufficiali di commissariato aeronautico e di amministrazione fosse piuttosto lenta. Si sosteneva, e si sostiene, che in alcuni gradi la permanenza raggiunge i 17 ed anche i 19 anni. Non c'è dubbio che, attraverso la proposta formulata in questo disegno di legge, si ha un notevole miglioramento, non soltanto per quanto riguarda l'aumento nel numero dei posti, ma altresì per quanto concerne la progressione di carriera di coloro i quali si accingano ad entrare sia nel ruolo di commissariato sia in quello di amministrazione. In questo ultimo ruolo, in particolare, dove fino a ieri si perveniva sino al grado massimo di tenente colonnello, con il presente disegno di legge si può arrivare al grado di colonnello. Naturalmente, l'articolo 1 prevede anche il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del colonnello del ruolo di amministrazione.

Per il resto gli altri articoli del disegno di legge riguardano le norme transitorie, norme cioè di prima applicazione, in relazione specie alla permanenza nel grado. Ciò per consentire che possano essere presi in esame nella prima applicazione del provvedimento, alcuni ufficiali che non abbiano maturato i limiti di età previsti per ufficiali di altri ruoli. Infatti, all'articolo 4, è detto che nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono promossi sotto la stessa data. Cioè, mantengono la data di promozione come se la legge avesse efficacia dal momento in cui essi sono entrati in posizione di avanzamento.

Per quanto riguarda la valutazione dei tenenti colonnelli, l'articolo 5 dispone che fino al 31 ottobre 1964 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella annessa per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione. Ciò, per consentire una progressione nella carriera di questi ufficiali

Per quanto riguarda sempre i tenenti colonnelli, mi riservo di proporre un emendamento diretto a far sì che possano essere presi in esame anche i tenenti colonnelli idonei e non iscritti nel quadro di avanzamento. E ciò perché l'Amministrazione ha riconosciuto che la mancanza di disponibilità dei posti ha creato un impedimento per cui sono stati riconosciuti idonei ufficiali che, qualora questo provvedimento fosse stato portato prima al nostro esame, avrebbero potuto esser presi in considerazione ai fini della promozione.

Mi riservo di intervenire lungo l'iter della discussione per eventuali altre osservazioni. Ma, nella sostanza, mi preme sottolineare che il provvedimento, sia nella sua articolazione, sia nella migliorata consistenza numerica dei gradi, sia per quanto concerne le promozioni da capitano a maggiore, da maggiore a tenente colonnello e da tenente colonnello a colonnello, rappresenta un sicuro passo in avanti per quanto riguarda il ruolo di commissariato come pure costituisce un miglioramento per quel che concerne le promozioni nel ruolo di amministrazione. E poi da considerare che per due anni viene raddoppiato il numero delle promozioni da capitano a maggiore: ciò che consentirà automaticamente, senza bisogno di norme particolari, di arrivare molto più rapidamente al grado di maggiore.

Infine, l'annessa tabella rispecchia questa nuova situazione e, quindi, le modifiche che con essa dovranno essere apportate alla vecchia tabella prevista dalla legge d'avanzamento.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Caiati per la sua relazione e richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che abbiamo all'ordine del giorno anche la proposta di legge n. 2974 d'iniziativa degli onorevoli Chiatante, De Meo e De Capua, concernente: « Revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico ». Trattandosi di materia identica, dobbiamo procedere all'esame abbinato dei due provvedimenti.

L'onorevole Leone Raffaele può svolgere la sua relazione sulla proposta di legge.

LEONE RAFFAELE, Relatore. Accennerò brevemente alle differenze più evidenti - e, peraltro lievi - riscontrabili fra i due progetti di legge.

Onorevoli colleghi, le ragioni testé portate a sostegno del disegno di legge n. 3786 dall'onorevole Caiati sono le stesse, in sostanza, che ispirarono a suo tempo i colleghi onorevoli Chiatante, De Meo e De Capua nel proporre una revisione dell'organico degli ufficiali del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico.

È indubbio che sia nel disegno di legge che nella proposta di legge, è previsto un nuovo organico vero e proprio, che trova la sua giustificazione nelle attribuzioni che via via si sono andate allargando, conferite al corpo di commissariato aeronautico.

Pertanto il fatto che le ragioni ispiratrici della proposta di legge n. 2974 siano state accettate dal Governo e accolte quindi in un disegno di legge è motivo di soddisfazione per i proponenti della proposta medesima e per me che ho studiato a fondo il problema

Quali le differenze sostanziali tra i due provvedimenti?

Nella proposta di legge dell'onorevole Chiatante è prevista l'istituzione di un posto di maggiore generale nel ruolo di amministrazione, ciò che invece il disegno di legge non contempla. Sono però contrario alla creazione di questo posto in organico. Presentemente infatti, se non erro, il ruolo di maggiore generale nel commissariato esiste soltanto per l'esercito, e non per la marina; perciò, l'introduzione di questo nuovo elemento arrechierebbe ulteriore disturbo alla organica impostazione dei ruoli attuali, che sta per essere definitivamente rivista nella auspicata unificazione delle tre forze armate e dei ruoli rispettivi. Se, come si afferma e si spera, si giungerà entro breve tempo a questa unificazione, sarà opportuno discutere in quella sede il problema.

Una seconda differenza di diversa proposizione fra la proposta e il disegno di legge si trova all'ultimo comma dell'articolo 1 della proposta di legge, che fissa a 63 anni il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del maggiore generale. In relazione a quanto da me precedentemente affermato, però, circa la non opportunità della creazione del posto di maggiore generale, propongo di soprassedere alla questione.

Il secondo comma dell'articolo 2 della proposta in esame afferma che « Nelle colonne 4 e 5 della tabella n. 10 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, in corrispondenza

del ruolo di amministrazione, sono aggiunti rispettivamente i rapporti: 1/7 e 1/10 ». L'innovazione rispetto al disegno di legge consiste nella istituzione del rapporto di 1/7 nel ruolo di commissariato. Anche questo dovrebbe però essere oggetto di riesame, in quanto importerebbe la revisione degli organici di tutti i commissariati delle tre forze armate. Propongo quindi di accantonare il problema.

Gli articoli successivi si sviluppano partendo dai principi esposti.

Debbo riconfermare il mio parere favorevole allo spirito che ha suggerito la proposta di legge, quasi interamente accolto nel disegno di legge. Propongo di adottare come testo base per la discussione il provvedimento governativo, sul quale ho già presentato degli emendamenti, a mio parere migliorativi delle condizioni poste nel disegno di legge e che raccolgono alcuni suggerimenti contenuti nella proposta di legge.

Ritengo però opportuno premettere che, ove gli emendamenti da me presentati incontrassero gravi difficoltà, sono pronto a ritirarli, trasformandoli in un ordine del giorno; questo perché sono convinto dell'assoluta urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se la Commissione consente, la discussione può svolgersi sul disegno di legge, come proposto dall'onorevole Leone Raffaele, intendendosi assorbita nel disegno legge stesso la proposta di legge dell'onorevole Chiatante ed altri.

(Così rimane stabilito).

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge n. 3786.

LENOCI. È veramente doloroso che, ogni qual volta si cerca di fare qualcosa, non essendo possibile soddisfare tutti, gli insoddisfatti tentino di mettere i bastoni fra le ruote, per impedire che si compia anche ciò che si può compiere. In questi giorni tutti noi abbiamo ricevuto appunti, memoriali e contromemoriali. Ho preparato alcune osservazioni in merito all'appunto anonimo pervenuto agli onorevoli componenti della V e della VII Commissione sul disegno di legge n. 3786.

Il disegno di legge concernente il riordinamento del Corpo di commissariato è rivolto, fra l'altro, a rendere possibile lo sblocco delle promozioni di un certo numero di capitani — oltre trenta — del ruolo di commissariato che, entrati in carriera nel lontano 1943, attendono, dopo circa venti anni di servizio, la promozione al grado superiore.

Tale esigenza, alla quale corrisponde, d'altra parte, la necessità di adeguare il ruolo organico alle tabelle stabilite dallo stato maggiore per i reparti ed uffici dell'Amministrazione militare, ha suggerito di operare una redistribuzione nei singoli gradi delle unità attualmente previste, rendendone possibile l'incremento in alcuni gradi — ufficiali superiori — della piramide, compensato dalla diminuzione in altri — ufficiali inferiori —. Ciò è stato predisposto tenendo presente il meccanismo dell'attuale legge di avanzamento e con il rispetto dei limiti da essa imposti.

Dopo tale premessa, l'analisi delle singole obiezioni da alcuni sollevate sui vari punti del progetto, darà modo di constatare come esse siano infondate e non tengano conto di quanto lo stesso progetto ha accuratamente previsto per evitare il sorgere di sperequazioni ed inconvenienti allorché esso troverà applicazione.

Si lamenta che la legge di riordinamento prevederebbe un aumento sproporzionato delle promozioni annue da colonnello a maggiore generale ed in particolare si pone in evidenza come gli attuali colonnelli in ruolo — in numero di 15 — sarebbero portati, in soli quattro anni, al grado di maggiore generale in servizio permanente effettivo e « a disposizione », il che determinerebbe il grave risultato di accelerare la carriera di quegli ufficiali e di creare un considerevole numero di promozioni a maggiore generale nella posizione di « a disposizione ».

L'obiezione non regge in quanto si considera che gli attuali quindici colonnelli siano presi in esame applicando l'aliquota di valutazione di cui alla tabella annessa alla legge — cioè un quinto — e non si tiene conto della disposizione di cui all'articolo 3 del progetto, che consente il completamento dell'organico dei colonnelli attraverso il raddoppio nel primo anno dell'aliquota di promozione e il successivo assorbimento negli anni successivi. Il che significa il rinvio del « soprannumero » degli attuali colonnelli e quindi l'impossibilità di effettuare, sino all'epoca in cui sarà raggiunta la copertura dell'organico, promozioni « a disposizione » al grado di maggiore generale.

Del resto, questo concetto è chiaramente esposto nella relazione al disegno di legge, ove è detto che si è ritenuto di seguire il suddetto criterio, anziché quello di procedere alla copertura di tutti i posti vacanti alla data di entrata in vigore del provvedimento, sia per evitare eccessivi acceleramenti di carriera e distribuire nel tempo i benefici che deri-

vano agli ufficiali dal riordinamento del Corpo, sia, e soprattutto, per ridurre il numero degli ufficiali da collocare " a disposizione ".

L'inesatta valutazione che si fa dell'aumento dell'« a disposizione » porta, quindi, a dichiarare erratamente che è assurdo considerare che il provvedimento non comporti aumento apprezzabile di oneri di bilancio.

Altre obiezioni sono state mosse circa il disegno di legge ora al nostro esame:

a) La permanenza media nei gradi di tenente e di capitano e quella nei gradi di maggiore e di tenente colonnello sarebbero previste in modo troppo elevato: 20 anni per i primi due gradi; 17 anni per i secondi.

Evidentemente, nell'effettuare questo computo, oltre a non aver tenuto conto di eventuali possibili perdite, non si è pensato alle promozioni derivanti dalla prima applicazione della legge in argomento e della circostanza che il riordinamento di un Corpo non può capovolgere principi e criteri che la legge d'avanzamento in vigore stabilisce e indica anche per gli altri Corpi.

In particolare, un'accurata disamina delle situazioni di fatto che verranno a determinarsi a seguito della entrata in vigore del provvedimento consentirà di constatare come i risultati siano in pratica ben diversi da quanto si afferma.

Infatti, nel primo anno di applicazione della legge, almeno trentaquattro capitani saranno promossi maggiori e di questi trentadue aventi anzianità di servizio permanente effettivo di 19 anni e due con anzianità di servizio di dieci anni.

Dopo la prima applicazione del provvedimento in esame, verrebbero, così, promossi tutti i capitani aventi una lunga anzianità di servizio, e successivamente, con la proporzione prevista dalla legge di 8,5 promozioni all'anno, verrebbero promossi, nel successivo biennio, 17 capitani aventi un'anzianità massima di anni 12. Tale anzianità di grado, in base alla legge in esame, verrebbe rispettata, di massima, negli anni successivi.

È altrettanto dimostrabile l'infondatezza dell'asserzione relativa alla permanenza di 17 anni nei gradi di maggiore e tenente colonnello.

Difatti, a seguito della promozione dei 34 capitani a maggiore, si dovrebbero necessariamente promuovere 34 maggiori a tenente colonnello, essendo previsto — in base agli attuali organici — che tutti i maggiori aventi solo due anni e mezzo di permanenza nel grado verrebbero promossi tenente colonnello. Senonché, ad evitare che si verifichino pro-

mozioni di ufficiali che da poco tempo sono stati promossi nel grado di maggiore, il provvedimento prevede, al comma secondo dell'articolo 3, una permanenza di almeno tre anni in tale grado; di modo che solo 17 maggiori saranno promossi tenente colonnello e le vacanze organiche create dal provvedimento in esame saranno assorbite parzialmente.

Nel susseguente anno, un'eguale aliquota di maggiori, sempre che abbiano i tre anni prescritti di permanenza nel grado, dovrebbero essere promossi tenente colonnello; di questi, otto completerebbero le vacanze organiche previste, mentre verrebbero collocati in soprannumero i primi nove tenenti colonnelli in ruolo per consentire le promozioni di un uguale numero di capitani a maggiore.

In definitiva, la permanenza complessiva nei gradi di maggiore e di tenente colonnello raggiungerà tutt'al più gli undici-tredici anni, tenuto conto dei due anni nel « soprannumero »;

b) il gruppo di testa degli attuali tenenti colonnelli beneficerebbe di un trattamento di privilegio, in parte palese ed in parte occulto:

beneficio palese: il raddoppio dell'aliquota di promozione nel primo anno, di cui all'articolo 3, non prevederebbe il raddoppio corrispondente dell'aliquota di valutazione;

beneficio occulto: per effetto dell'ampliamento dell'organico dei tenenti colonnelli (da 51 a 72) il gruppo dei tenenti colonnelli « in soprannumero » già valutati più volte per l'avanzamento ed attualmente destinati a transitare nell'« a disposizione » rientrerebbero in ruolo per concorrere ulteriormente all'avanzamento nel servizio permanente effettivo.

I benefici di cui si parla derivano dalla necessità di evitare proprio il transito nella « a disposizione » di un certo numero di tenenti colonnelli che, conseguendo la promozione in tale posizione, andrebbero ad ingrossare le file degli scontenti.

D'altra parte, a tali benefici corrisponde lo svantaggio in cui si pongono gli interessati di dover attendere per altri due anni l'eventualità della promozione in servizio permanente effettivo, con il risultato che, qualora questa non si verifici, il transito nella « a disposizione » e, quindi, la promozione si otterranno con notevole ritardo.

c) La posizione di « a disposizione » rappresenterebbe una mortificazione per coloro che in essa transitano e risulterebbe strano nell'effettuare i calcoli del fabbisogno rispetto alle tabelle organiche, che non si sia tenuto

conto degli ufficiali attualmente a disposizione per i quali l'articolo 20 della legge sullo stato giuridico ordinerebbe l'impiego per sopperire a deficienze organiche di pari grado del servizio permanente.

A questo punto si rende necessario precisare che l'articolo 20 della legge sullo stato giuridico degli ufficiali stabilisce che gli ufficiali « a disposizione » sono provvisti di impiego e possono essere impiegati nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio permanente effettivo quando occorra sopperire a deficienze organiche di pari grado del servizio permanente.

Ora qui non si tratta di fare considerazioni postume sulla bontà o meno del meccanismo previsto dalla legge di avanzamento. La posizione di « a disposizione » è prevista dalle norme in vigore e non può essere eliminata attraverso una riduzione delle unità riferite al grado nel quale si ottiene la promozione « a disposizione », ché anzi il voler impiegare a tutti i costi gli ufficiali « a disposizione » negli incarichi previsti dalle tabelle organiche varrebbe a favorire l'incremento delle unità « a disposizione ».

Il fenomeno può essere solo attenuato attraverso la modifica del rapporto di selezione, e cioè con l'aumento dell'aliquota di promozione, ferma restando quella di valutazione.

Nei riguardi delle promozioni al grado di colonnello, di cui si lamenta il fenomeno della « a disposizione », è stata, appunto, operata nel progetto una modifica del rapporto di selezione per cui, ferma restando l'aliquota di valutazione, le promozioni in servizio permanente effettivo sono raddoppiate.

d) Ci si preoccupa che nel progetto di riordinamento si sia portato a colonnello il grado massimo del ruolo di amministrazione, mentre per gli altri ruoli — assistenti tecnici, ruolo speciale dei piloti, ecc. — ciò non si verifica.

A prescindere dalla considerazione che il riordinamento in questione riguarda il Corpo di commissariato e non può, quindi, prevedersi con esso la istituzione di un grado — quello di colonnello — per altri ruoli, il criterio di istituire detto grado per il ruolo di amministrazione potrà, in un domani, essere invocato quale precedente a favore della estensione agli altri ruoli, con la conseguenza di apportare al personale interessato quel beneficio di carriera che, del resto, è stato già raggiunto dal personale civile delle carriere di concetto.

Circa la constatazione, poi, che gli ufficiali di amministrazione non potranno tutti

giungere a detto grado, data la loro età e dato lo svolgimento della carriera, basti ricordare che il ruolo di amministrazione fu costituito prevedendo quale grado massimo quello di capitano e solo successivamente la legge n. 989, del 5 luglio 1952 — che prevedeva tra l'altro limiti di età più elevati per gli ufficiali già in ruolo all'atto della sua entrata in vigore — portò il grado massimo a quello di tenente colonnello; per cui l'attuale progresso dev'essere valutato nei giusti limiti e, come ben chiarito nella relazione al provvedimento, trovare giustificazione oltre che in motivi attinenti all'ordinamento dei servizi affidati agli ufficiali di questo ruolo, nella opportunità di consentire ad essi un ulteriore modesto miglioramento di carriera.

Per quanto riguarda, infine, l'affermazione secondo la quale le quattro promozioni all'anno dal grado di capitano a quello di maggiore di amministrazione determinano una permanenza media di 40 anni nel grado di ufficiale inferiore, non si considera che fra i capitani in ruolo ve ne sono un notevole numero sprovvisti di idoneo titolo di studio, per cui questi non potranno essere promossi al grado superiore e non tiene conto che, a situazione normalizzata, non vi saranno più — per aver superato i limiti di età — quei capitani che, in forza della citata legge nel 1952, beneficiano oggi dei limiti di età di 58 anni.

Si potrebbe comunque, allo scopo di evitare che numerosi capitani di amministrazione debbano ancora attendere che il tempo sani gli inconvenienti lamentati, prevedere all'articolo 3 del progetto che per essi il numero delle promozioni venga raddoppiato per i primi due anni di applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda i capitani del ruolo di commissariato, non si comprende la ragione di far ricorso alle promozioni in soprannumero, come taluni vorrebbero, se, attraverso il proposto riordinamento, si ottiene il risultato di promuovere entro il 1° gennaio 1963 — qualora la legge entri in vigore nel 1962 tutti quei capitani che, essendo entrati in carriera nel 1943, lamentano — ben a ragione — la gravità della loro situazione.

Circa, infine, l'aumento dell'aliquota di promozione annuale dei capitani — da 8,5 a 15 del detto ruolo di commissariato — risulta evidente come non si possa inserire nel provvedimento di legge un criterio di larghezza nella determinazione della aliquota di promozione di un grado alla base della

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

piramide senza ridimensionare le unità dei grandi superiori a quello di capitano, onde ricostituire l'equilibrio.

GUADALUPI. Devo dire che, sulle conclusioni, io sono d'accordo, ma, sull'impostazione del problema sono in pieno disaccordo con il collega e compagno che mi ha preceduto. Credo si debba partire da un criterio di valutazione più democratico e sociale, rendendoci conto di interessi che spesso e volentieri coincidono, ma che possono a volte anche contrastare. Vi è, in questo caso, l'interesse pubblico rappresentato dall'Amministrazione della Difesa, che mira a presidiare, custodire, tutelare, rafforzare e ammodernare le istituzioni militari, e l'interesse collettivo, nel quale ultimo convergono determinati interessi di natura personale e sociale.

Non c'è dubbio che le categorie che hanno minore libertà di azione e di iniziativa, sono quelle di cittadini che sugli anni 21 o 22, vanno a confluire, con adesione spontanea e profonda, nelle Forze Armate. La Costituzione italiana non prevede possibilità per i militari di organizzarsi comunque in forme democratiche e sindacali. Questa impossibilità, che può anche avere ed ha senz'altro una giustificazione, non dovrebbe tuttavia limitare le capacità o le libertà individuali. D'altra parte, che vi sia anche nel Governo la tendenza a non drammatizzare circa questi memoriali e questi ricorsi, è dimostrato dal fatto che, sollevata la questione il mese scorso, durante il dibattito svoltosi al Senato sul bilancio del Ministero della difesa, lo stesso Ministro, che pure già negli anni passati si era mostrato molto « sensibilizzato » a questa necessità, ha finito per riconoscere che a questo modo di portare avanti determinate tesi gli ufficiali e sottufficiali sono costretti ad arrivare proprio per effetto della mancanza di strumenti più adeguati alla realtà politica costituzionale del nostro ordinamento statutale. Sono quindi molto cauto nel giudicare l'invio di questi memoriali.

Non dovremmo infatti mai consentire che siano assunti come fonte di informazione circa determinate istanze della vita e della amministrazione degli scritti anonimi.

Ma, d'altro canto, ci troviamo di fronte alla massa degli ufficiali i quali, un po' per tendenza, un po' per situazioni particolari in cui si trovano, hanno pure da mettersi in contatto con il mondo politico responsabile e con i propri parlamentari! Non c'è dubbio che non possiamo andare a scavare più profondamente questo divario che c'è tra militari, come cittadini elettori, e parlamentari, rappresentanti il corpo elettorale!

Quindi, secondo me, l'invio di pro-memoria anonimi, pur non essendo una manifestazione da encomiare, non è neppure tale da essere considerata tanto drammaticamente, dato che, in sostanza, altri modi, altri sistemi, di prendere contatto con i settori rappresentati nell'ambito della Commissione Difesa, sia al Senato che alla Camera, non ci sono.

Quindi, premesso questo, non farò io la battaglia né dei memoriali né dei contro-memoriali. Io penso che molte osservazioni fatte possono anche essere giuste dal punto di vista della politica militare generale e che pertanto non possono non trovare accesso in questa sede, specie se si considera che noi dobbiamo approvare un provvedimento organico che corrisponda alle esigenze dell'istituto ed alle aspettative che sono andate maturando all'interno del corpo e a quelle che dovranno maturare allorché il corpo stesso sarà visto dall'esterno, cioè da quelle schiere di giovani laureati che possono affacciarvisi, fiduciosi verso lo Stato, nell'intento di aprirsi una strada per il loro avvenire.

S'impone quindi un'organica visione dell'intero problema. Sono d'accordo, comunque, come ho premesso, sulle conclusioni cui arriva il collega onorevole Lenoci perché, in effetti, salvo alcune giuste preoccupazioni che riguardano soprattutto la disparità di coefficiente tra gruppi di grado inferiore e gruppi di grado superiore, — una lievissima differenza essendovi, secondo me, fra i gradi di colonnello e tenente colonnello — per il resto il provvedimento, come impostato, potrà essere approvato, salvo discutere, eventualmente, sugli emendamenti che saranno presentati.

Non dispiaccia ai colleghi ch'io abbia disertato su questo punto, ma credo si tratti di una questione sulla quale non ora, ma in altro momento, dovremmo riflettere.

Non v'è dubbio infatti circa la necessità di trovare il modo e la forma per consentire ai militari in servizio di poter manifestare liberamente il loro pensiero, anche se è vero che essi hanno contratto un vincolo, all'atto del giuramento, nei confronti dell'Amministrazione. Essi hanno anche giurato fedeltà alla Repubblica e alla sua Costituzione e quest'ultima prevede la possibilità di una libera circolazione delle idee che, naturalmente, in un'epoca democratica, ha bisogno di essere mossa non diciamo dall'alto, ma fatta penetrare democraticamente, di fatto, anche nell'ambito militare, se non vogliamo creare un mausoleo militare, avulso, distaccato dalla società e dall'ordinamento statutale.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lenoci per alcuni chiarimenti nel suo precedente intervento. In via eccezionale, ne ha facoltà.

LENOCI. Evidentemente, il collega e compagno Guadalupi mi ha frainteso! Non posso deplorare che vi siano memoriali e contro-memoriali, proprio per quello spirito democratico che tutti ci anima: anzi, sarei dell'avviso che anche in Italia, come avviene nei paesi più civili e progrediti, anche per quanto concerne il Ministero della difesa i dirigenti e i responsabili abbiano a consultare i rappresentanti delle varie categorie!

Ma, quando, proprio stamane, dopo aver ricevuto tante sollecitazioni, ci troviamo davanti un memoriale, scorrendo il quale si giunge subito alla conclusione che esso esprime solo le preoccupazioni di alcuni ufficiali, e per giunta si dicono delle sciocchezze, allora debbo necessariamente dire ciò che ho detto. È del tutto naturale che gli ufficiali abbiano ad esprimersi; anche i contro-memoriali sono una cosa naturale, ma dispiace che l'interesse dei singoli offuschi la visione generale e prenda il sopravvento quando si tratta di problemi generali.

ALBARELLO. Vorrei soltanto aggiungere, a quanto ha già detto il collega Lenoci, qualcosa a proposito di un'altra questione che mi sembra opportuno sia sottolineata. Non siamo mai riusciti, in questa Commissione — e sarebbe stato, questo il sistema più democratico — a sentire gli interessati, anche per quanto riguarda la proposta da noi avanzata circa la riduzione della ferma.

A questo proposito, il Ministro aveva promesso che vi sarebbe stata una commissione mista e che i militari avrebbero detto, come esperti, qual era il loro punto di vista, sia pure in contraddizione con quanto noi avremmo potuto dire al riguardo.

Noi, infatti, continuiamo a dibatterci tra memoriali, contro-memoriali, carteggi, appunti, note ciclostilate, ecc., e però senza mai imboccare la strada maestra che è quella seguita dal congresso americano, ad esempio, o dai comuni, in Inghilterra, laddove l'esperto viene chiamato e sentito da chi deve poi decidere in sede politica.

Ora, non comprendo il motivo di questo isolamento dei militari, i quali vivono una vita a se stante, in un mondo separato. Tutto ciò, fra l'altro, nuoce al prestigio delle istituzioni politiche.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato alla difesa. Poiché è stato fatto qui riferimento a memoriali e a contro-memoriali, e dato che il contenuto di questi ultimi è esclusivamente di natura tecnica, nell'eventualità che qualcuno degli onorevoli componenti questa Commissione senta il bisogno di avere delucidazioni o chiarimenti, ho invitato a recarsi qui questa mattina il direttore generale del Corpo di commissariato. Egli attende in una stanza qui fuori ed è a disposizione di quei colleghi che intendano avere delucidazioni o chiarimenti di carattere tecnico, che possano sgombrare la strada da ogni dubbio o perplessità.

Prego la Commissione di voler ritenere valido e sufficiente, per la nuova strutturazione di Corpo del commissariato e di amministrazione, il disegno di legge governativo. Ricordo che fino al 1952 gli ufficiali del ruolo di amministrazione, avendo al massimo il titolo di scuola media superiore, potevano pervenire fino al grado di capitano. Successivamente, con la legge del 1952, il vertice della carriera fu portato al grado di tenente colonnello.

Oggi, con questa nuova disposizione, prescindendo dall'aumento dei posti già messo in luce dall'onorevole relatore, tale vertice è portato al grado di colonnello.

Ritengo pertanto che le istanze, legittime, degli ufficiali di commissariato e di amministrazione possono forse essere soddisfatte meglio e più armonicamente dal disegno di legge governativo, anziché dalla proposta di legge Chiatante ed invito quindi la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di Commissariato aeronautico, sono fissati come segue:

<i>Ruolo di commissariato:</i>	
Tenente generale . . .	N. 1
Maggior generale . . .	» 3
Colonnello	» 27
Tenente colonnello . . .	» 72
Maggiore	» 49
Capitano	» 110
Tenente	» 58
	<hr/>
	N. 320

Ruolo di amministrazione:

Colonnello	N.	1
Tenente colonnello	»	13
Maggiore	»	24
Capitano	»	103
Subalterni	»	59
	<hr/>	
	N.	200

Il limite di età per la cessazione del servizio permanente del colonnello del ruolo di amministrazione è fissato in anni 60.

(È approvato).

ART. 2.

La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituita nelle parti relative agli ufficiali del ruolo di commissariato e del ruolo di amministrazione, dalla tabella annessa alla presente legge.

Nella colonna 5 della tabella n. 10, annessa alla suddetta legge n. 1137, in corrispondenza del ruolo amministrazione è aggiunto: 1/10.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il numero delle promozioni fisse previste dalla annessa tabella è raddoppiato, nel primo anno di applicazione della presente legge, per i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato e per i capitani del ruolo amministrazione; nei primi due anni di detta applicazione, per i capitani del ruolo di commissariato ».

L'onorevole sottosegretario Pugliese ha presentato un emendamento all'articolo 3. Ne do lettura:

Sopprimere, al termine del primo periodo, le parole: e per i capitani del ruolo di amministrazione, *e aggiungere alla fine dell'articolo le parole:* e di amministrazione ».

Il Relatore Caiati ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 3. Ne do lettura:

« *Sostituire le parole:* per i primi due anni, *con le parole:* per i primi tre anni ».

CAIATI, *Relatore*. La situazione del ruolo di amministrazione ha subito notevoli mutamenti. Come l'onorevole sottosegretario ha precedentemente ricordato, prima si accedeva ai vari gradi superiori dai sottufficiali, e senza richiesta di titoli di studio. Oggi, vice-

versa, si trovano nel ruolo di amministrazione non pochi ufficiali laureati, e qualcuno persino con più lauree. Dico questo per diretta esperienza. Tali ufficiali sostano per molti anni nel grado di capitano, per cui, non danneggiandosi alcuno, propongo un emendamento all'emendamento dell'onorevole sottosegretario: propongo cioè, per gli ufficiali di amministrazione, che sono i più colpiti, di portare a tre anni il raddoppio dell'aliquota, affinché essi abbiano almeno la possibilità di sostare nei gradi di maggiore e di tenente colonnello il più possibile.

LEONE RAFFAELE. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal Governo ed a quello dell'onorevole Caiati. Propongo però un emendamento aggiuntivo all'articolo 3 e cioè di aggiungere alla fine dello stesso articolo: « in quest'ultimo periodo il ciclo stabilito per le promozioni a colonnello di amministrazione è ridotto alla metà ».

Contemporaneamente, vanno modificate le colonne 5 e 6 della annessa tabella: nel ruolo di amministrazione, allo voce « Capitano », le promozioni annuali vanno portate da 4 a 5 e le valutazioni da 1/23 a 1/18. Ciò per ridurre la permanenza nel grado di capitano e di tenente.

CAIATI, *Relatore*. La mia proposta ha un carattere transitorio e non sposta i termini del problema.

Se vogliamo prevedere un correttivo per la situazione attuale in alcuni gradi, sta bene; è un fatto puramente transitorio. Se, invece, andiamo a cambiare le aliquote, mettiamo sempre questi ufficiali dell'aeronautica in condizioni di fare una carriera più rapida degli altri.

LEONE RAFFAELE. Accetto l'emendamento dell'onorevole Caiati. Avevo già accettato quello del Governo e, essendo quello del relatore migliorativo, lo accetto senz'altro. Soltanto, aggiungevo ancora qualche altra cosa. Comunque non insisto.

PRESIDENTE. Do lettura della prima parte dell'articolo 3:

« Il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella è raddoppiato, nel primo anno di applicazione della presente legge, per i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato ».

(È approvata).

Pongo in votazione il mantenimento dell'inciso « e per i capitani del ruolo amministrazione ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Caiati in cui l'inciso « per i primi due anni » è sostituito dalle parole « per i primi tre anni ».

(È approvato).

Do lettura dell'ultima parte dell'articolo 3: « di detta applicazione per i capitani del ruolo di commissariato ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo in cui sono aggiunte, alla fine dell'articolo 3, le parole: « e di amministrazione ».

(È approvato).

Avverto che pertanto l'articolo 3 risulta così formulato:

« Il numero delle promozioni fisse previste dalla annessa tabella è raddoppiato, nel primo anno di applicazione della presente legge, per i tenenti colonnelli del ruolo di commissariato; nei primi tre anni di detta applicazione, per i capitani del ruolo di commissariato e di amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono promossi sotto la stessa data. Nei gradi nei quali si avanza ad anzianità, le promozioni si effettuano nei limiti dei posti disponibili.

Per completare il numero delle promozioni a scelta previsto dalla presente legge si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. A tal fine le aliquote degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate come indicato nella colonna 6 della tabella annessa alla presente legge. Nel calcolo della nuova aliquota degli ufficiali non ancora valutati sono compresi quelli che per l'anno di entrata in vigore della presente legge siano stati valutati per la prima volta e non siano stati promossi o giudicati non idonei.

Le aliquote di cui al comma precedente sono determinate alla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno successivo a quello di prima applicazione della presente legge l'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato è raddoppiata ».

Viene proposto dall'onorevole Relatore il seguente comma aggiuntivo:

« Nell'aliquota degli ufficiali da valutare per l'anno di entrata in vigore della presente legge, sono da comprendere tutti gli ufficiali già valutati per detto anno che siano stati giudicati idonei, ma non iscritti sul quadro di avanzamento ».

L'onorevole Leone Raffaele ha presentato un emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 4. Ne do lettura:

« Nell'aliquota dei tenenti colonnelli di amministrazione da ammettere a valutazione sono compresi i tenenti colonnelli collocati in soprannumero ai sensi della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ».

L'onorevole Caiati può illustrare il suo emendamento.

CAIATI, *Relatore*. Avevo già preannunciato questo mio emendamento nel corso della relazione quando ho sottoposto alla considerazione degli onorevoli colleghi componenti questa Commissione l'utilità, appunto, di comprendere nelle aliquote degli ufficiali da valutare per l'anno di entrata in vigore della presente legge, tutti gli ufficiali valutati per detto anno e che siano stati giudicati idonei, ma non iscritti, come si precisa nell'emendamento aggiuntivo, nel quadro di avanzamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone Raffaele può illustrare il suo emendamento.

LEONE RAFFAELE. Avevo presentato un emendamento proprio alla fine del secondo comma di questo articolo per interpretare, appunto, il pensiero testé espresso dall'onorevole Relatore: perché siano cioè compresi tutti gli ufficiali, e quindi anche i tenenti colonnelli collocati in soprannumero.

CAIATI, *Relatore*. Tutti, eccetto i non idonei!

LEONE RAFFAELE. Avevo capito che erano tutti compresi. Siccome però non è esplicita la dizione e affinché non vi siano dubbi in proposito, avevo suggerito un emendamento chiarificativo.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Credo che la formulazione proposta con l'emendamento Caiati interpreti il pensiero dell'onorevole Leone Raffaele. Perché, infatti, che cosa si dice, in sostanza con

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

l'emendamento Caiati? Che nella aliquota degli ufficiali da valutare per l'anno d'entrata in vigore della presente legge sono da comprendere tutti gli ufficiali già valutati per detto anno e che siano stati giudicati idonei, ma non iscritti sul quadro di avanzamento.

LEONE RAFFAELE. È però più restrittivo! Comunque, basterebbe aggiungere « ivi compresi quelli in soprannumero » all'emendamento Caiati. In soprannumero quando sono stati valutati, evidentemente. Perché volete precludere a questi ufficiali una possibilità?

Ho soltanto la preoccupazione che nell'interpretazione della legge, non essendovi detto esplicitamente, gli ufficiali in soprannumero siano poi trascurati, mentre, invece, secondo me, essendo stati valutati, dovrebbero essere compresi nelle previsioni della legge.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Gli ufficiali dichiarati idonei sono in linea di massima già nella posizione di soprannumero. Ritengo quindi che l'emendamento proposto dall'onorevole Leone Raffaele sia superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Leone Raffaele, intende mantenere il suo emendamento?

LEONE RAFFAELE. Non insisto: chiedo soltanto che venga aggiunto a verbale questo chiarimento da parte del Governo, che cioè sono compresi nel provvedimento i tenenti colonnelli in soprannumero, di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 da me citata.

PRESIDENTE. Mettiamo a verbale questo chiarimento: il rappresentante del Governo ritiene che l'emendamento presentato dall'onorevole Caiati comprende quello presentato dall'onorevole Leone Raffaele, dato che gli ufficiali già valutati che siano stati giudicati idonei ma non iscritti nel quadro di avanzamento sono in soprannumero.

GUADALUPI. Sarebbe utile poter apprendere come mai soltanto oggi, in questa sede, il problema viene discusso, a seguito di un emendamento presentato dal Relatore. Sarebbe, a mio avviso, da attendersi una maggior diligenza da parte dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa. Non è questo, d'altra parte, un sistema nuovo: molte, troppe volte vengono improvvisamente presentati degli emendamenti paragovernativi che ci trovano completamente impreparati.

CAIATI, *Relatore*. L'Ufficio legislativo non poteva fare la valutazione in oggetto, dovendo esso seguire le norme e i principi generali. Siamo noi, però, che possiamo vedere il problema sotto l'aspetto sociale e politico.

GUADALUPI. Insisto nella mia critica e affermo che occorre riesaminare il sistema.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Debbo obiettare all'onorevole Guadalupi, su un piano generale, che compito del relatore è appunto quello di studiare i provvedimenti legislativi sui quali deve riferire, sforzandosi, per quanto è possibile, di migliorarli. I testi presentati dal Governo non possono essere considerati dei vangeli, e possono quindi essere suscettibili di miglioramenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Caiati:

« Nell'aliquota degli ufficiali da valutare per l'anno di entrata in vigore della presente legge sono da comprendere tutti gli ufficiali già valutati per detto anno che siano stati giudicati idonei ma non iscritti sul quadro di avanzamento ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 che rimane pertanto così formulato:

« Nei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e siano stabiliti aumenti di organico, gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono promossi sotto la stessa data. Nei gradi nei quali si avanza ad anzianità, le promozioni si effettuano nei limiti dei posti disponibili.

Per completare il numero delle promozioni a scelta previsto dalla presente legge si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. A tal fine le aliquote degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione sono determinate come indicato nella colonna 6 della tabella annessa alla presente legge. Nel calcolo della nuova aliquota degli ufficiali non ancora

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

valutati sono compresi quelli che per l'anno di entrata in vigore della presente legge siano stati valutati per la prima volta e non siano stati promossi o giudicati non idonei.

Le aliquote di cui al comma precedente sono determinate alla data del giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno successivo a quello di prima applicazione della presente legge l'aliquota di valutazione dei capitani del ruolo di commissariato è raddoppiata.

Nell'aliquota degli ufficiali da valutare per l'anno di entrata in vigore della presente legge sono da comprendere tutti gli ufficiali già valutati per detto anno che siano stati giudicati idonei ma non iscritti sul quadro di avanzamento».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Fino al 31 ottobre 1964 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche previste dalla tabella annessa per la valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione.

Fino a quando la consistenza numerica dei tenenti colonnelli del ruolo di commissariato non avrà raggiunto quella prevista dal precedente articolo 1 i maggiori non possono essere promossi prima di aver compiuto tre anni di permanenza nel grado ».

Avverto che l'onorevole Caiati ha presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo 5. Ne do lettura:

« I tenenti del ruolo commissariato possono essere promossi al compimento del periodo minimo di attribuzione previsto dall'annessa tabella, indipendentemente dalle condizioni richieste dalla norma transitoria dell'articolo 141 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

CAIATI, *Relatore*. L'emendamento da me presentato serve a riparare una grave ingiustizia. Com'è noto, i tenenti del ruolo di commissariato per essere promossi al grado di capitano, debbono avere una permanenza di quattro anni nel grado dei quali tre anni di effettiva permanenza in un ufficio amministrativo di aeroporto o in un incarico equipollente, che poi diventano quattro anni. Perché tener in vita questa norma? Ci può essere un momento in cui sia operante in senso negativo e quindi ritardi la promozione a

capitano. Siccome ora è possibile eliminarla meglio farlo, anche perché serve a tenere legati i giovani ufficiali al Corpo.

GUADALUPI. Non sono contrario all'emendamento presentato dal collega Caiati. Chiedo però che venga precisato che, per quanto riguarda l'istituto della disposizione, così come è stato anche precisato dall'Amministrazione, noi ci siamo strettamente attenuti all'articolo 20 dello stato giuridico del personale militare. Vorrei che fosse chiarito questo concetto, per quanto ve ne sia bisogno!

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accetto a nome del Governo l'emendamento Caiati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caiati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Ferme le altre condizioni richieste dall'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, gli ufficiali " a disposizione " del ruolo di amministrazione possono conseguire la promozione solo dopo che siano stati promossi tutti i pari grado del servizio permanente del ruolo di commissariato aventi la stessa anzianità di grado ».

Avverto che l'onorevole Leone Raffaele ha proposto il seguente emendamento all'articolo 6:

1°) « *Sostituire le parole*: dopo che siano stati promossi, *con le parole*: dopo che siano stati valutati »;

2°) « *Aggiungere alla fine dell'articolo*: eccettuati quelli esclusi dalla valutazione per uno dei motivi previsti dalle suddette norme ».

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Accolgo la prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Leone Raffaele e propongo di aggiungere prima delle parole « di tutti i pari grado » le parole « per la terza volta ».

LEONE RAFFAELE. Dichiaro di ritirare la seconda parte del mio emendamento non accolta dal Governo in cui si propone di aggiungere alla fine dell'articolo 6 le parole: « eccettuati quelli esclusi dalla valutazione per uno dei motivi previsti dalle suddette norme ».

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

PRESIDENTE. Do lettura della prima parte dell'articolo 6:

« Ferme le altre condizioni richieste dall'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, gli ufficiali " a disposizione " del ruolo di amministrazione possono conseguire la promozione solo dopo che siano stati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione il mantenimento dell'inciso « promossi ».

(È respinto).

Pongo in votazione la parte mantenuta dell'emendamento dell'onorevole Leone Raffaele.

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo.

(È approvato).

Do lettura dell'ultima parte dell'articolo 6:

« Valutati per la terza volta tutti i pari grado del servizio permanente del ruolo di commissariato aventi la stessa anzianità di grado ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 6 che resta così formulato:

« Ferme le altre condizioni richieste dall'articolo 101 della legge 12 novembre 1955 n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, gli ufficiali « a disposizione » del ruolo di amministrazione possono conseguire la promozione solo dopo che siano stati valutati per la terza volta tutti i pari grado del servizio permanente del ruolo di commissariato aventi la stessa anzianità di grado ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« Per i tenenti colonnelli del ruolo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano a disposizione non è richiesto, ai fini dell'avanzamento nella predetta posizione, il requisito

della precedente valutazione nel servizio permanente effettivo ».

È stato presentato dagli onorevoli Fornale e Leone Raffaele il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'ufficiale generale che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbia, per almeno un anno, rivestito la carica di direttore generale può essere promosso in soprannumero al grado di tenente generale, previo giudizio della Commissione superiore di avanzamento ».

Prego uno degli onorevoli proponenti di volerlo illustrare.

FORNALE. Con l'unificazione del Ministero della difesa e con l'istituzione presso quel Gabinetto di un Ufficio del Bilancio e Coordinamento Amministrativo, per le tre Forze Armate, l'Arma dei carabinieri e l'aviazione civile, ufficiali e funzionari delle tre Forze Armate furono fin dal 1948 assegnati a prestare la loro opera presso tale Ufficio.

A capo dell'Ufficio venne chiamato, per un periodo di sette anni, un ufficiale generale di Commissariato della Marina militare. Dal 1955 l'incarico di Capo dell'Ufficio venne conferito ad un maggiore generale di Commissariato dell'Aeronautica.

L'incarico, data la specializzazione conseguita nel particolare, complesso e delicato servizio, che non trova riscontro in quello di altre Amministrazioni data l'eterogeneità delle disposizioni tuttora in vigore nelle tre Forze Armate, gli venne mantenuto anche dopo la promozione a tenente generale.

Il Ministro della difesa, che ritenne opportuno adottare tale provvedimento, ispirato esclusivamente da motivi di servizio, si trovò, conseguentemente, nella necessità di proporre al Consiglio dei Ministri la nomina del maggiore generale più anziano del ruolo in servizio permanente effettivo alla carica di Direttore Generale di Commissariato.

Poichè allo stato delle cose non esiste una norma che prevede il collocamento fuori ruolo dei capi uffici interforze — eccezion fatta per il capo di stato maggiore della difesa, il capo di gabinetto del Ministro ed il consigliere militare del Presidente della Repubblica, — l'ufficiale generale investito delle funzioni di direttore generale non avrebbe la possibilità di conseguire la promozione al grado di tenente generale, pur assolvendo le funzioni di questi e assumendosi le relative responsabilità.

È, ciò, a differenza di quanto avviene nel campo del personale civile direttivo, ove la nomina a direttore generale comporta, auto-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

maticamente, la promozione a tale qualifica, indipendentemente dal grado che il funzionario prescelto riveste.

Motivi di equità, inducono, pertanto, a prevedere in questa sede che il maggiore generale commissario, che alla data di entrata in vigore della legge abbia, per almeno un anno, rivestita la carica di direttore generale, possa essere promosso in soprannumero al grado di tenente generale, previo giudizio favorevole della Commissione di avanzamento.

PRESIDENTE. Il parere del relatore e del Governo sull'emendamento?

CAIATI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Fornale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. A nome del Governo, accetto l'emendamento Fornale.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni od obiezioni, pongo in votazione l'articolo 7.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Fornale e Leone Raffaele.

(*E approvato*).

Passiamo alla tabella annessa, di cui do lettura e che, se non vi sono osservazioni od obiezioni porrò in votazione:

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

TABELLA

GRADO 1	Forma di avanzamento al grado superiore 2	Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, esami e corsi, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento 3	Organico del grado 4	Promozioni annuali al grado superiore 5	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a) 6
Tenente generale ... Maggiore generale... Colonnello.....	— scelta scelta	— — 1 anno quale direttore di commissariato di Regione aerea od incarico equipollente.	1 3 27	— 1 ogni 4 anni (b) 1 ogni anno	— tutti 1/5 dei colonnelli non ancora valutati.
Tenente colonnello ..	scelta	2 anni quale capo di un ufficio in una direzione di commissariato di Regione aerea o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	72	4	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore..... Capitano.....	anzianità scelta	— 2 anni quale capo ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente; superare gli esami.	49 110	— 8 o 9 (c)	— 1/12 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti di ruolo.
Tenente.....	anzianità	3 anni in un ufficio amministrativo di aeroporto o incarico equipollente.	58	—	—
Colonnello..... Tenente colonnello ..	— scelta	RUOLO AMMINISTRAZIONE — 3 anni quale consegnatario di magazzino principale di commissariato o gestore di cassa di una direzione di commissariato od incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore.	1 13	— 1 ogni 4 anni (b)	— 1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo.
Maggiore..... Capitano.....	anzianità scelta	— 3 anni in una direzione di commissariato di regione aerea o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di 2° grado.	24 103	— 4	— 1/23 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo.
Tenente..... Sottotenente.....	anzianità anzianità	2 anni quale gestore di cassa di un ufficio amministrativo di aeroporto od incarico equipollente. 12 mesi in un ufficio amministrativo di aeroporto.	— 59	— —	— —

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge sull'avanzamento.

(c) Ciclo di 2 anni: 8 promozioni il primo anno; 9 il secondo anno.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e 1959 (2604).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Villa Ruggero, Guerrieri Filippo, Scarascia, Chiatante, Baccelli, Fornale, Leone Raffale, Lucchesi e Armosino:

« Trasferimento nel ruolo navigante speciale dell'arma aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e 1959 ».

La I Commissione, che aveva prima espresso parere contrario al provvedimento, data la formulazione dell'articolo 3, ha ora dato parere favorevole al nuovo testo di tale articolo, proposto dall'onorevole Villa.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge fu già discussa ampiamente e, sostanzialmente, la nostra Commissione si trovò d'accordo sulla sua opportunità.

E del resto, non poteva avvenire diversamente, dato che essa traduce in termini legislativi un ordine del giorno da noi a suo tempo approvato all'unanimità. Era rimasta in sospenso la sua votazione unicamente perché la I Commissione Affari costituzionali non aveva allora dato parere favorevole, data la precedente formulazione dell'articolo 3 che suonava: « Il trasferimento viene effettuato, previo annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio permanente per età, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di esso annullamento ».

Alla I Commissione non è piaciuta soprattutto l'espressione « annullamento del provvedimento ». E, infatti, nel parere espresso si diceva: « Si esprime parere contrario data l'attuale formulazione dell'articolo 3. La Commissione si riserva di esprimersi su una nuova formulazione del progetto di legge che, disponendo la riammissione in servizio dei destinatari della proposta, non preveda provvedimenti di annullamento di atti amministrativi già emanati ».

L'onorevole Villa ha quindi proposto una nuova formulazione dell'articolo 3. Do lettura del nuovo testo:

« Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e con l'anzianità acquisiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

La I Commissione, in base a questa nuova formulazione dell'articolo 3, riesaminata la proposta di legge, ha emesso il seguente parere:

« Nulla osta all'approvazione dell'emendamento trasmesso dalla Commissione difesa relativo all'articolo 3 della proposta di legge e quindi all'approvazione della proposta stessa ».

Ritengo quindi che il provvedimento possa essere senz'altro approvato dalla nostra Commissione con la modificazione proposta dall'onorevole Villa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. A nome del Governo, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento, pur riservandomi di presentare un emendamento all'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

I capitani del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, che siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente negli anni 1958 e 1959, possono essere, nei limiti dei posti previsti per grado dalla tabella annessa all'articolo 12 della legge 5 luglio 1952, n. 989, trasferiti a domanda nel ruolo naviganti speciale.

L'onorevole Guadalupi propone di aggiungere dopo la parola: « anni », l'inciso: « 1956, 1957 ».

GUADALUPI. L'emendamento da me presentato è dettato da una esigenza di equità in quanto, con la limitazione della provvidenza ai soli capitani colpiti da limiti di età negli anni 1958 e 1959, verrebbero a rimanere esclusi dal beneficio, nella maggior parte, proprio quegli ufficiali che per fatto dell'amministrazione — ritardo nell'esame e nella definizione delle proposte di nomina in servizio permanente effettivo per merito di guerra, con assegnazione, poi, nel servizio permanente effettivo, ad un ruolo diverso da quello di appar-

tenenza e cioè al ruolo servizi anziché al ruolo naviganti, ed infine successiva definitiva rettifica per la debita restituzione al ruolo originario — non hanno a suo tempo potuto optare per il passaggio dal ruolo naviganti normale al ruolo naviganti speciale. Infatti al 31 dicembre 1952 — termine perentorio per tale passaggio — nei riguardi della maggior parte di questi ufficiali che poi sono stati colpiti nel 1956 e 1957 dai limiti di età nel ruolo naviganti normale non era stata ancora disposta la nomina in s.p.e. per merito di guerra, pur essendo state inoltrate ed essendo regolarmente pervenute agli organi competenti le relative proposte.

È avvenuto così che essi sono venuti a trovarsi estromessi dall'ammissione al beneficio perché non ancora in s.p.e. alla data del 31 dicembre 1952.

Comunque, anche se si fosse voluto prescindere da tale termine, nemmeno si sarebbe potuto in un secondo tempo pensare alla possibilità di tale opzione perché intanto gli interessati erano stati nominati in s.p.e. nel ruolo servizi anziché nel ruolo naviganti. Alla fine, quando hanno avuto integralmente ricostruita la loro posizione di carriera e di stato con la restituzione al ruolo naviganti in s.p.e. fin dalla data di decorrenza della nomina per merito di guerra, hanno dovuto subire il danno dei più bassi limiti di età del ruolo naviganti normale in cui per tale stessa decorrenza sono rimasti inquadrati quelli provenienti dall'ex ruolo naviganti unico del servizio permanente effettivo, non optanti per il passaggio nel ruolo naviganti speciale.

In contrapposizione a questa situazione, l'articolo 1 così come attualmente formulato, limitato cioè agli ufficiali raggiunti dai limiti di età negli anni 1958 e 1959 verrebbe a favorire invece prevalentemente coloro che, pur potendo optare per tale passaggio, vi hanno volontariamente rinunciato rimanendo deliberatamente nel ruolo naviganti normale.

Infatti gli ufficiali raggiunti dai limiti di età nel ruolo naviganti normale nel 1958 e 1959, si erano trovati, nella maggior parte, nelle condizioni per potere esercitare questo diritto di opzione risultando già al 31 dicembre 1952 nel ruolo naviganti ed in servizio permanente effettivo, al contrario dei loro colleghi colpiti da limiti di età negli anni 1956 e 1957 che, come già si è accennato, si sono trovati nella assoluta materiale impossibilità di esercitare lo stesso diritto, per la semplice ragione che a quella data non risultavano ancora ufficiali del ruolo naviganti in servizio permanente effettivo.

È ovvio peraltro che, una volta esteso il beneficio agli ufficiali colpiti dai limiti di età negli anni 1956 e 1957, occorre che non sia preclusa la possibilità di una eventuale ricostruzione della carriera, come invece avverrebbe se l'avanzamento non fosse ammesso con anzianità anteriore alla data del loro trasferimento: infatti, avendo tutti superato i limiti di età del grado di capitano anche nel ruolo naviganti speciale, il beneficio sarebbe per loro piuttosto platonico e comunque non attuabile in concreto, venendo a consistere soltanto in uno spostamento sulla carta di quattro anni del loro collocamento in ausiliaria avvenuto nel 1956 e 1957.

Pertanto si rende necessario, per assicurare un vantaggio più concreto e più congruo, modificare anche l'articolo 4 nel senso di prevedere espressamente la ricostruzione della carriera secondo le norme vigenti, senza alcuna preoccupazione nei riguardi degli ufficiali che appartengono già al ruolo naviganti speciale, in quanto è estremamente esiguo il numero degli ufficiali che potranno beneficiare della nuova provvidenza.

In conclusione, l'emendamento proposto è inteso appunto ad ovviare all'inconveniente segnalato che si traduce in un vero sovvertimento di un principio equitativo, implicando una discriminazione veramente assurda che viene a favorire i meno meritevoli ed a sacrificare, all'opposto, i più meritevoli.

ROMUALDI. Penso che la Commissione potrebbe anche considerare l'opportunità di rinviare di una settimana l'esame del provvedimento, onde chiedere nel frattempo alla Commissione Affari costituzionali un parere, auspicabilmente favorevole sull'emendamento proposto dal collega Guadalupi. Se il breve rinvio di una sola settimana potesse servire a risolvere questo problema, ritengo che si potrebbe andare maggiormente incontro allo spirito della proposta di legge Villa, che vuole sanare, evidentemente, una situazione che col testo attuale, noi risolveremmo forse solo per la metà. Quindi, a questo punto, propongo formalmente di rinviare di una settimana la discussione per avere il parere della Commissione Affari costituzionali. Non dimentichiamo poi che, volendo, questo parere la Commissione potrebbe anche esprimerlo nel giro di una giornata!

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Troppe volte si parla di legge *ad personam* nel senso meno bello della parola: si parla cioè di leggi appositamente fatte per agevolare una o due determinate persone, a tutto eventuale danno di altre.

La legge odierna riguarda soltanto i capitani piloti raggiunti dal limite di età nel 1958 e nel 1959. La nostra Commissione, del resto, non ha mai formulato eccezione alcuna, neanche del genere di quella sollevata oggi dall'onorevole Guadalupi. Per questi ufficiali si era venuta a creare una vero e propria sperequazione. Il Senato aveva infatti esteso la possibilità di trasferimento dal ruolo naviganti normale al ruolo speciale soltanto e limitatamente agli ufficiali che, raggiunti dal limite di età, fossero stati iscritti sul quadro di avanzamento nel 1958-59. La restrizione in questi termini rese evidente l'ingiustizia, in quanto cinque o sei capitani piloti veramente meritevoli vennero esclusi dal beneficio.

Quella odierna è perciò, sì, una legge *ad personam*, ma relativa ad una determinata categoria. Ritengo comunque non opportuno andare oltre gli anni 1958-59.

La Commissione approvò all'unanimità un ordine del giorno, da me presentato, nel quale si sottolineava l'ingiustizia evidente e si affermava il bisogno di provvedere. Il Governo riconobbe questa necessità e si impegnò in tale senso. Dopo di allora, visto il ritardo nel provvedere, l'onorevole Villa Ruggero, insieme ad altri colleghi, presentò questa proposta di legge.

La modificazione proposta dall'onorevole Guadalupi renderebbe necessario un ulteriore rinvio e, nel frattempo, questi poveri capitani piloti continuerebbero a soffrire a casa loro un altro lungo periodo di attesa. Credetemi! Ho parlato con uno di loro: è veramente nella più squallida miseria.

GUADALUPI. Io ho parlato con un altro: è in servizio!

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Certamente, questa legge ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Essa non risolve interamente ed integralmente il problema nella sua complessità, ma, poiché la categoria dei beneficiari è chiaramente precisata e localizzata in un determinato periodo di tempo, penso che la Commissione voglia approvarla. Il collega onorevole Guadalupi sa quali sono le istanze. Prego pertanto anche lui di voler approvare senz'altro questa proposta di legge.

Rispondo all'onorevole Romualdi che sia il proponente che altri hanno cercato di fare tutto il possibile. Creda, abbiamo avuto non una, ma mille prese di contatto con il Ministero della difesa.

ROMUALDI. Vorrei precisare che presentare una proposta di rinvio non è una forma per allontanare il problema e non riprenderlo

più in esame per risolverlo. Vogliamo essere tranquilli almeno su questo: che, con l'approvazione di questo provvedimento, avremo totalmente risolto il problema senza più dover tornare sull'argomento.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. Non è vero che questo schema di legge sia la conseguenza di un compromesso. Posso assicurare i colleghi che si è fatto tutto il possibile limitando, è vero, i beneficiari del provvedimento, ma sempre tenendo presente una categoria.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi rimetto alle decisioni che la Commissione vorrà prendere in merito all'emendamento presentato dall'onorevole Guadalupi. Debbo però innanzitutto osservare che, poiché la Commissione Affari costituzionali ha emesso parere favorevole in merito al testo che si riferisce agli ufficiali che siano stati raggiunti dal limite di età negli anni 1958 e 1959, con la modifica proposta, si rende necessaria la richiesta di un nuovo parere a quella Commissione.

Inoltre, ricordo agli onorevoli colleghi che nelle more della discussione del disegno di legge n. 824, divenuto poi la legge 3 aprile 1959, n. 154, la Commissione difesa approvò all'unanimità un ordine del giorno Guerrieri ed altri che impegnava il Governo a presentare un disegno di legge inteso ad estendere a tutti i capitani dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale — raggiunti dai limiti di età negli anni 1958-59 — la facoltà del loro trasferimento nel ruolo naviganti speciale.

Questo per ricordare il motivo ispiratore della legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Guadalupi per una breve dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

GUADALUPI. Chiedo che venga approvato l'emendamento da me proposto per le stesse ragioni esposte dall'onorevole collega Relatore e che io condivido in pieno, e in considerazione del fatto che il provvedimento dovrebbe essere inteso ad estendere i previsti benefici a tutti i capitani dell'Arma aeronautica che si trovino in certe condizioni, e non soltanto a quelli raggiunti dai limiti di età negli anni 1958 e 1959. Col mio emendamento si tendono a neutralizzare, fra l'altro, gli effetti di una ben nota neghittosità da parte dell'Amministrazione della difesa.

Per queste ragioni chiedo che il provvedimento in esame venga così integrato e, quindi, che sul mio emendamento abbia luogo una regolare votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Leone Raffaele per una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

LEONE RAFFAELE. Non sono contrario al principio che ispira all'onorevole Guadalupi la presentazione di questo emendamento. Dichiaro però che voterò contro la sua approvazione perché convinto che, accogliendolo, ci verremmo a trovare di fronte a quelle difficoltà cui accennava poc'anzi l'onorevole rappresentante del Governo e che non ha mancato di sottolineare anche l'onorevole collega Relatore. Noi ancora una volta rinvierebbe l'approvazione di questo provvedimento, tanto atteso, a non si sa quando, e, questo, con grave ingiustizia verso coloro che tanto attendono l'approvazione stessa.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Romualdi se intende mantenere la sua proposta di rinvio.

ROMUALDI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Guadalupi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« La domanda di trasferimento deve essere inoltrata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, se non vi sono osservazioni od obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 della proposta di legge. Ne do lettura:

« Il trasferimento viene effettuato, previo annullamento del provvedimento di cessazione dal servizio permanente per età, con decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di esso annullamento ».

Su questo testo aveva espresso parere contrario la I Commissione. Il nuovo testo proposto dall'onorevole Villa Ruggero, accolto dal Governo e sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole è il seguente:

« Il trasferimento decorre dal giorno antecedente al raggiungimento del limite di età e si effettua col grado e con l'anzianità acquisiti alla data della entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo.

(È approvato).

Passiamo al quarto ed ultimo articolo. Ne do lettura:

« Gli ufficiali trasferiti nel ruolo naviganti speciale in applicazione della presente legge non potranno conseguire avanzamento con effetto anteriore alla data del loro trasferimento ».

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Propongo alla Commissione un emendamento all'ultima parte di questo articolo. Per ragioni di coordinamento e per evitare la ricostruzione della carriera, al posto delle parole « con effetto anteriore alla data del loro trasferimento » si potrebbe dire « con effetto anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge ».

GUADALUPI. Il criterio ispiratore della legge rimarrebbe così interamente sovvertito.

PRESIDENTE. L'onorevole Guadalupi ha proposto una nuova formulazione dell'articolo 4. Ne dà lettura:

« All'ufficiale trasferito nel ruolo naviganti speciale ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, che per la sua anzianità avrebbe potuto essere nel nuovo ruolo valutato per uno degli anni precedenti al trasferimento stesso, si applicano le norme contenute nell'articolo 49, lettera b) della legge 12 novembre 1955, n. 1107 e successive modificazioni.

L'ufficiale che non consegua nel nuovo ruolo la promozione con anzianità anteriore al limite di età per la cessazione dal servizio permanente, cessa senz'altro dal servizio permanente con decorrenza dalla data del raggiungimento di tale limite di età ed è considerato a tutti gli effetti trattenuto in servizio temporaneo fino alla data del provvedimento con il quale viene disposta la sua cessazione dal servizio permanente ».

GUADALUPI. Non insisto per la votazione del testo da me proposto in quanto esso era conseguenziale all'approvazione del mio emendamento all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo intende mantenere l'emendamento proposto?

PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non insisto per la sua votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Sull'ordine dei lavori.

VERONESI. Chiedo che la nostra Commissione domandi che le venga assegnato di nuovo per l'esame in sede legislativa il disegno di legge n. 3147 concernente il riordinamento del Genio aeronautico. Ho infatti l'impressione che un desiderio di eccessivo perfezionamento possa addirittura compromettere qualsiasi risultato. Invito perciò coloro che ritenevano opportuna la discussione in Assemblea del provvedimento a voler riesaminare la loro richiesta.

GUADALUPI. Dichiaro a nome del mio gruppo che, essendo cessate in buona parte le ragioni e le considerazioni che ci indussero a proporre il rinvio in Assemblea del provvedimento, siamo favorevoli alla restituzione del medesimo alla Commissione difesa, in sede legislativa. Questa elasticità di tattica parlamentare ha una spiegazione di natura strettamente politica, e non vorrei si intendesse dipendente da altri fattori.

Faccio vive raccomandazioni che si riesaminino contemporaneamente la questione che rappresentò lo scoglio fondamentale dell'opposizione di una prima maggioranza, che poi diventò minoranza, e di una successiva maggioranza che si sostituì alla prima minoranza: il restringimento della piramide al grado di capitano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Veronesi.

(È approvata).

Provvederò a far pervenire la richiesta della Commissione alla Presidenza della Camera.

MONTANARI OTELLO. Mi sembra che, essendo stato esaurito l'esame degli argomenti all'ordine del giorno possa essere di nuovo affrontato il problema da me posto all'inizio della seduta e cioè quello concernente gli encomi rivolti ad alcuni appartenenti all'Arma dei carabinieri. Ritengo che una questione così importante non possa non essere affrontata dalla Commissione difesa della quale riaffermo la competenza, dato che gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, come tutti sanno, fanno parte delle Forze armate.

PRESIDENTE. Devo riconfermare all'onorevole Montanari quanto già ebbi a dire all'inizio della seduta e cioè che la questione non può essere affrontata dalla nostra Commissione se non in una seduta nella quale

l'argomento sia stato iscritto all'ordine del giorno e non in sede legislativa.

MONTANARI OTELLO. Mi rendo conto dell'aspetto essenzialmente politico che la questione presenta e che mi riservo di sollevare di nuovo in occasione della prossima discussione sullo stato di previsione del Ministero della difesa.

GUADALUPI. Ritengo utile precisare che, se è vero che il Ministero dell'interno ha competenza per tutto quanto concerne l'impiego dei carabinieri in servizio di ordine pubblico, è anche vero che spetta al Ministero della difesa ogni attribuzione in merito ai provvedimenti che concernono quel personale in quanto organicamente inquadrato nelle forze armate. Mi riservo di tornare più ampiamente sull'argomento allorquando la nostra Commissione esaminerà lo stato di previsione del Ministero della difesa.

GUERRIERI FILIPPO. Non posso che ribadire quanto già affermato all'inizio della seduta e che cioè, a mio avviso, non è possibile un sindacato sulla motivazione dei riconoscimenti al valore dei militari. Se la questione sarà riproposta, mi riservo di intervenire più ampiamente in proposito per illustrare il mio pensiero.

PRESIDENTE. Ritengo anch'io che, rivestendo la questione carattere essenzialmente politico, essa possa essere affrontata in sede di discussione del bilancio del Ministero della difesa.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Riordinamento del corpo di Commissariato aeronautico » (3786):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e della proposta di legge:

VILLA RUGGERO ed altri: « Trasferimento nel ruolo naviganti speciale dell'Arma

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 GIUGNO 1962

aeronautica dei capitani, ruolo naviganti normale, colpiti dal limite di età negli anni 1958 e 1959 » (2604):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Borin, Buffone, Caiati, Chiatante, Cloc-

chiatti, Corona Giacomo, Durand de la Penne, Fornale, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Lenoci, Montanari Otello, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe, Monasterio, Nucci, Pertini, Romualdi, Veronesi e Villa.

La seduta termina alle 11,50.

*IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI